



COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO

Città Metropolitana di Milano

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 16 DEL 31/3/1998, POI RETTIFICATO, A SEGUITO DI RILIEVI DEL CORECO, CON DELIBERA DI C.C. N. 47 DEL 30/07/1998, DIVENUTA ESECUTIVA PER CONTROLLO FAVOREVOLE DEL CORECO (ATTI N. 254 DEL 6/08/1998), IL 6/8/1998

	OGGETTO	ENTRATA IN VIGORE
CC n. 16 del 31/03/1998	Approvazione	06/08/1998
CC n. 9 del 28/03/2008	Modifiche ed integrazioni all'art. 1 (<i>Regolamento – Finalità</i>), all'art. 4 (<i>Presidenza delle adunanze</i>), all'art. 5 (<i>Compiti e poteri del Presidente</i>), all'art. 7 (<i>Conferenza dei Capi Gruppo</i>), all'art. 9 (<i>Commissioni d'inchiesta</i>), all'art. 14 (<i>Entrata in carica – convalida</i>), art. 16 (<i>Decadenza e rimozione dalla carica</i>), all'art. 17 (<i>Sospensione delle funzioni</i>), all'art. 18 (<i>Diritto d'iniziativa</i>), all'art. 19 (<i>Diritto di presentazione di interrogazioni interpellanze e mozioni</i>), all'art. 20 (<i>Richiesta di convocazione del Consiglio</i>), all'art. 21 (<i>Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi</i>), all'art. 22 (<i>Diritto al rilascio di copie, atti e documenti</i>), all'art. 23 (<i>Diritto di esercizio del mandato elettivo</i>), all'art. 26 (<i>Responsabilità personale – Esonero</i>), all'art. 27 (<i>Competenza</i>), all'art. 29 (<i>Ordine del giorno</i>), all'art. 30 (<i>Avviso di convocazione – Consegna – Modalità</i>), all'art. 33 (<i>Deposito degli atti</i>), all'art. 35 (<i>Adunanze di seconda convocazione</i>), all'art. 36 (<i>Partecipazione Assessori non Consiglieri</i>), all'art. 40 (<i>Comportamento dei Consiglieri</i>), all'art. 43 (<i>Ammissione di funzionari, consulenti e Revisori dei conti in aula</i>), all'art. 46 (<i>Questione pregiudiziale e sospensiva, emendamenti</i>), all'art. 57 (<i>Deliberazioni immediatamente eseguibili</i>) e all'art. 58 (<i>Entrata in vigore</i>).	07/04/2008
CC n. 22 del 20/06/2013	Riforma dell'art. 11 (<i>Commissioni di studio</i>)	20/06/2013
CC n. 4 del 06/02/2015	Riforma dell'art. 30 (<i>Convocazione e deposito degli atti</i>)	06/02/2015
CC n. 24 del 29/07/2015	Riforma dell'art. 42 (<i>Comportamento del pubblico</i>)	29/07/2015
CC n. 45 del 02/11/2017	Riforma del Capo IV – Partecipazione del Segretario comunale – Il verbale – Art. 50 (<i>Il verbale dell'adunanza – Redazione e firma</i>) e art. 51 (<i>Verbale – Deposito – Rettifiche – Approvazione</i>)	02/11/2017



COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO

Città Metropolitana di Milano

INDICE SISTEMATICO

PARTE I – ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Regolamento – Finalità ¹	5
Art. 2 – Durata in carica del consiglio	5
Art. 3 – Luogo delle riunioni	5

Capo II – Il Presidente

Art. 4 – Presidenza delle adunanze ²	6
Art. 5 – Compiti e poteri del Presidente ³	6

Capo III – I gruppi consiliari

Art. 6 – Organizzazione dei gruppi consiliari	7
Art. 7 – Conferenza dei capi gruppo ⁴	7

Capo IV – Commissioni consiliari

Art. 8 – Costituzione di commissioni consiliari	8
Art. 9 – Commissioni d'inchiesta ⁵	8
Art. 10 – Commissioni Tecniche e consultive	9
Art. 11 – Commissioni di studio ⁶	9

Capo V – I consiglieri scrutatori

Art. 12 – Designazione e funzioni.....	10
--	----

PARTE II – CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I – Norme generali

Art. 13 – Riserva di legge	11
----------------------------------	----

Capo II – Inizio e cessazione del mandato elettivo

Art. 14 – Entrata in carica – Convalida ⁷	11
Art. 15 – Dimissioni	12
Art. 16 – Decadenza e rimozione della carica ⁸	12

¹ Articolo modificato con delibera di CC n. 9 del 28/3/2008

² Articolo modificato con delibera di CC n. 9 del 28/3/2008

³ Articolo modificato con delibera di CC n. 9 del 28/3/2008

⁴ Articolo modificato con delibera di CC n. 9 del 28/3/2008

⁵ Articolo modificato con delibera di CC n. 9 del 28/3/2008

⁶ Articolo modificato con delibera di CC n. 22 del 20/6/2013

⁷ Articolo modificato con delibera di CC n. 9 del 28/3/2008

⁸ Articolo modificato con delibera di CC n. 9 del 28/3/2008



COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO

Città Metropolitana di Milano

Art. 17 – Sospensione delle funzioni ⁹	13
---	----

Capo III – Diritti

Art. 18 – Diritto di iniziativa ¹⁰	14
Art. 19 – Diritto di presentazione di interrogazioni e mozioni ¹¹	15
Art. 20 – Richiesta di convocazione del Consiglio ¹²	16
Art. 21 – Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi ¹³	17
Art. 22 – Diritto al rilascio di copie, atti e documenti ¹⁴	18

Capo IV – Esercizio del mandato elettivo

Art. 23 – Diritto di esercizio del mandato elettivo ¹⁵	19
Art. 24 – Divieto di mandato imperativo	19
Art. 25 – Astensione obbligatoria	19
Art. 26 – Responsabilità personale – esonero ¹⁶	20

PARTE III – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I – Convocazione

Art. 27 – Competenza ¹⁷	21
Art. 28 – Avviso di convocazione	21
Art. 29 – Ordine del Giorno ¹⁸	22
Art. 30 – Convocazione e deposito degli atti ¹⁹	23
Art. 31 – Avviso di convocazione – Consegna – Termini	24
Art. 32 – Ordine del giorno – Pubblicazione e diffusione	24

Capo II – Ordinamento delle adunanze

Art. 33 – Deposito degli atti ²⁰	25
Art. 34 – Adunanze di prima convocazione ²¹	25
Art. 35 – Adunanze di seconda convocazione ²²	26
Art. 36 – Partecipazione assessori non Consiglieri ²³	27

⁹ Articolo modificato con delibera di CC n. 9 del 28/3/2008

¹⁰ Articolo modificato con delibera di CC n. 9 del 28/3/2008

¹¹ Articolo modificato con delibera di CC n. 9 del 28/3/2008

¹² Articolo modificato con delibera di CC n. 9 del 28/3/2008

¹³ Articolo modificato con delibera di CC n. 9 del 28/3/2008

¹⁴ Articolo modificato con delibera di CC n. 9 del 28/3/2008

¹⁵ Articolo modificato con delibera di CC n. 9 del 28/3/2008

¹⁶ Articolo modificato con delibera di CC n. 9 del 28/3/2008

¹⁷ Articolo modificato con delibera di CC n. 9 del 28/3/2008

¹⁸ Articolo modificato con delibera di CC n. 9 del 28/3/2008

¹⁹ Articolo modificato con delibera di CC n. 9 del 28/3/2008 e successivamente modificato con delibera di CC n. 4 del 6/2/2015

²⁰ Articolo modificato con delibera di CC n. 9 del 28/3/2008

²¹ Articolo modificato con delibera di CC n. 47 del 30/7/1998

²² Articolo modificato con delibera di CC n. 9 del 28/3/2008

²³ Articolo modificato con delibera di CC n. 9 del 28/3/2008



COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO

Città Metropolitana di Milano

Capo III – Pubblicità delle adunanze

Art. 37 – Adunanze pubbliche	28
Art. 38 – Adunanze segrete	28
Art. 39 – Adunanze aperte	28

Capo IV – Disciplina delle adunanze

Art. 40 – Comportamento dei Consiglieri ²⁴	29
Art. 41 – Ordine della discussione	29
Art. 42 – Comportamento del pubblico ²⁵	30
Art. 43 – Ammissione di funzionari, consulenti, revisori dei conti in aula ²⁶	31

Capo V – Ordine dei lavori

Art. 44 – Ordine di trattazione degli argomenti	31
Art. 45 – Discussione – Norme generali	32
Art. 46 – Questione pregiudiziale e sospensiva; emendamenti ²⁷	33
Art. 47 – Sospensione temporanea dell'adunanza	33
Art. 48 – Termine dell'adunanza	33

Capo VI – Partecipazione del Segretario comunale – Il verbale

Art. 49 – La partecipazione del Segretario all'adunanza	34
Art. 50 – Il verbale dell'adunanza – Redazione e firma ²⁸	34
Art. 51 – Verbale - Deposito - Rettifiche – Approvazione ²⁹	35

PARTE IV – LE VOTAZIONI

Art. 52 – Modalità generali	37
Art. 53 – Votazioni in forma palese	37
Art. 54 – Votazione per appello nominale	38
Art. 55 – Votazioni segrete	38
Art. 56 – Esito delle votazioni	38
Art. 57 – Deliberazioni immediatamente eseguibili ³⁰	39

PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 58 – Entrata in vigore ³¹	40
---	----

²⁴ Articolo modificato con delibera di CC n. 9 del 28/3/2008

²⁵ Articolo modificato con delibera di CC n. 24 del 29/7/2015

²⁶ Articolo modificato con delibera di CC n. 9 del 28/3/2008

²⁷ Articolo modificato con delibera di CC n. 9 del 28/3/2008

²⁸ Articolo modificato con delibera di CC n. 45 del 2/11/2017

²⁹ Articolo modificato con delibera di CC n. 45 del 2/11/2017

³⁰ Articolo modificato con delibera di CC n. 9 del 28/3/2008



COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO

Città Metropolitana di Milano

PARTE I ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Regolamento – finalità

- 1) Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento³².
- 2) Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, sentito il parere del Segretario comunale.

ART. 2 – Durata in carica del Consiglio

- 1) Il Consiglio Comunale inizia la sua attività con la convalida dei Consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.

ART. 3 – Luogo delle riunioni

- 1) Le riunioni del Consiglio Comunale si effettuano normalmente nell'apposita sala delle adunanze presso la Sede comunale.
- 2) Il Sindaco, sentiti i Capi gruppo può stabilire, che l'adunanza del Consiglio Comunale si tenga, eccezionalmente, in luogo diverso dalla Sede comunale, purché nell'ambito del territorio comunale assicurando adeguate forme di pubblicità.
- 3) La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
- 4) Il giorno nel quale si tiene l'adunanza all'esterno della sede viene esposta la bandiera dello Stato e quella dell'Unione Europea.

³¹ Articolo modificato con delibera di CC n. 9 del 28/3/2008

³² Comma modificato con delibera di CC n. 9 del 28/3/2013

Testo originario, approvato con delibere CC n. 16 del 31/3/1998 e n. 47 del 30/07/1998 (in vigore dal 6/8/1998):

«1) Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, dallo statuto, dalla legge 25.03.1993 n. 81 e dal presente regolamento, che attua quanto dispone l'art. 5 della citata legge 142/1990.»



COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO

Città Metropolitana di Milano

CAPO II – IL PRESIDENTE

ART. 4 – Presidenza delle adunanze³³

- 1) Sulla base di quanto previsto dallo statuto comunale vigente, la prima seduta del consiglio neo eletto è convocata e presieduta dal Sindaco fino all'elezione del Presidente del Consiglio. Subito dopo l'esame della condizione degli eletti viene nominato, tra tutti gli eletti, a scrutinio segreto, il Presidente.
- 2) In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio, ne fa le veci il Vice-Sindaco, purché consigliere comunale; in caso di assenza di quest'ultimo, l'assessore anziano.

ART. 5 – Compiti e poteri del Presidente

- 1) Il Presidente rappresenta il Consiglio, ne dirige i dibattiti, mantiene l'ordine con le attribuzioni di legge, fa osservare il presente regolamento, concede la parola, proclama il risultato della votazione.
- 2) Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento. Può disporre l'espulsione dalla sala dell'adunanza di chi tra il pubblico sia causa di grave disordine e, sulla base di quanto disposto dallo statuto comunale vigente, del consigliere comunale che reiteratamente violi il regolamento. Può sospendere o sciogliere l'adunanza per gravi motivi³⁴.
- 3) Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.

³³ Articolo modificato con delibera di CC n. 9 del 28/3/2013

Testo originario, approvato con delibere CC n. 16 del 31/3/1998 e n. 47 del 30/07/1998 (in vigore dal 6/8/1998):

« 1) Il Sindaco è, per legge, il Presidente delle adunanze del Consiglio Comunale.

2) In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, la presidenza è assunta dal Vicesindaco, se sia componente del Consiglio Comunale e, ove anche questi sia assente o impedito in ordine di anzianità, dagli Assessori che ricoprono la carica di Consigliere comunale.

3) Se la Presidenza non possa essere attribuita ad alcuno degli Assessori essa spetta al Consigliere anziano, come indicato nello Statuto comunale.

4) L'adunanza del Consiglio Comunale indetta, secondo la legge o lo statuto, per la convalida degli eletti è presieduta dal Sindaco.»

³⁴ Comma modificato con delibera di CC n. 9 del 28/3/2013

Testo originario, approvato con delibere CC n. 16 del 31/3/1998 e n. 47 del 30/07/1998 (in vigore dal 6/8/1998):

«2. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento. Può disporre l'espulsione dalla sala dell'adunanza di chi tra il pubblico sia causa di grave disordine. Può sospendere o sciogliere l'adunanza per gravi motivi. »



COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO

Città Metropolitana di Milano

CAPO III – I GRUPPI CONSILIARI

ART. 6 – Organizzazione dei gruppi consiliari

- 1) I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un Gruppo Consiliare.
- 2) Il Consigliere che intenda appartenere ad un Gruppo diverso dal proprio deve darne comunicazione al Sindaco, allegando la dichiarazione scritta di accettazione da parte del Capogruppo cui si intende aderire.
- 3) In quanto espressione elettiva di ogni lista che ha partecipato alla competizione elettorale, il Gruppo Consiliare può essere individuato in un solo Consigliere.
- 4) I singoli Gruppi devono comunicare al Sindaco il nome del proprio Capo Gruppo nella prima seduta del Consiglio neo eletto. In mancanza di tali comunicazioni, sarà considerato Capo Gruppo il Consigliere, non Assessore, che abbia riportato il maggior numero di preferenze; in caso di parità il più anziano di età, o che ha concorso alla carica di Sindaco.
- 5) Ai Gruppi Consiliari sono assicurate, per l'espletamento delle loro funzioni, e nell'ambito delle disponibilità dell'Amministrazione, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo o la consistenza numerica di ognuno uno di essi.

ART. 7 – Conferenza dei Capi Gruppo

- 1) E' fatto obbligo al Sindaco o suo delegato convocare conferenza dei Capi Gruppo almeno 72 (settantadue) ore prima di ogni Consiglio Comunale eccetto quelli convocati d'urgenza e ogni qualvolta il Sindaco o la maggioranza dei Capi Gruppo lo ritenga opportuno.
- 2) La conferenza dei Capi Gruppo è presieduta dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vicesindaco o Assessore delegato³⁵.
- 3) La conferenza dei Capi Gruppo deve essere verbalizzata.
- 4) La conferenza dei Capi Gruppo può proporre integrazioni all'ordine del giorno del Consiglio Comunale predisposto dal Sindaco.
- 5) Durante la conferenza sono consegnate ai Capi Gruppo le bozze delle deliberazioni concernenti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, unitamente agli eventuali allegati, che potranno subire delle modifiche fino al loro deposito presso la segreteria comunale di cui al comma 1 dell'art. 33 del presente regolamento³⁶.

³⁵ Comma modificato con delibera di CC n. 9 del 28/3/2013

Testo originario, approvato con delibere CC n. 16 del 31/3/1998 e n. 47 del 30/07/1998 (in vigore dal 6/8/1998):

«2) La conferenza dei Capi Gruppo è presieduta dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vicesindaco.»

³⁶ Comma aggiunto con delibera di CC n. 9 del 28/3/2013



COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO

Città Metropolitana di Milano

CAPO IV – COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 8 – Costituzione di Commissioni Consiliari

- 1) All'inizio di ogni periodo consiliare, possono essere costituite Commissioni Consiliari permanenti.
- 2) Un apposito Regolamento stabilisce il numero delle Commissioni Consiliari, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento, le forme di pubblicità dei lavori e la loro composizione.

ART. 9 – Commissioni d'inchiesta

- 1) Su proposta del Sindaco, o su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri in carica, e con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri assegnati, il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, nel suo interno, Commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai Responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi. Possono inoltre richiederne la costituzione per gravi irregolarità riscontrate, il Revisore del Conto³⁷ e il Difensore civico.
- 2) La deliberazione che costituisce la Commissione definisce l'oggetto, la composizione della Commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare, l'ambito dell'inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio Comunale. Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i Gruppi. Nel provvedimento di nomina adottato con votazione palese, a maggioranza assoluta dei propri membri, viene designato il coordinatore.
- 3) La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del coordinatore il Segretario Comunale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta o allo stesso connessi.
- 4) Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del revisore del conto, del Segretario Comunale, dei Responsabili degli uffici e dei servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti e organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione e i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.
- 5) La redazione dei verbali della Commissione, che nelle audizioni si avvale di apparecchi di registrazione, viene effettuata da un dipendente comunale incaricato, su proposta del coordinatore, dalla stessa Commissione.

³⁷ Comma modificato con delibera di CC n. 9 del 28/3/2013

Testo originario, approvato con delibere CC n. 16 del 31/3/1998 e n. 47 del 30/07/1998 (in vigore dal 6/8/1998):

«1) Su proposta del Sindaco, o su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri in carica, e con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri assegnati, il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, nel suo interno, Commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai Responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi. Possono inoltre richiederne la costituzione per gravi irregolarità riscontrate, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Difensore civico.»



COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO

Città Metropolitana di Milano

6) Nella relazione al Consiglio la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.

7) Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che la stessa dovrà adottare entro un termine prestabilito.

8) Con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal coordinatore consegnati al Segretario Comunale che rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'Ente. 9. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni che disciplinano il funzionamento delle Commissioni permanenti.

ART. 10 – Commissioni tecniche e consultive

1) Il Consiglio Comunale può costituire Commissioni tecnico-consultive per l'esame di particolari questioni e problemi, chiamando a farne parte persone in possesso dei requisiti per loro nomina a Consigliere Comunale.

2) Le Commissioni tecnico-consultive, eventualmente istituite, saranno disciplinate da appositi Regolamenti deliberati, di volta in volta, dal Consiglio Comunale. Questi Regolamenti disciplineranno anche la durata delle Commissioni.

ART. 11 – Commissioni di studio³⁸

1) Il Consiglio Comunale può costituire, al suo interno, Commissioni speciali per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, e per l'aggiornamento ed il riesame dello Statuto e dei regolamenti comunali nonché per la predisposizione dei progetti di regolamento da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, stabilito l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale la commissione deve riferire al Consiglio Comunale.

1-bis) La Commissione di studio è composta da due rappresentanti designati dal gruppo consiliare di maggioranza e un rappresentante da ogni gruppo consiliare di minoranza, attribuito un voto ponderale pari alla metà del numero dei consiglieri del gruppo consiliare di maggioranza e al numero dei consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza.

1-ter) Con la deliberazione consiliare di costituzione della commissione, su proposta dei capigruppo

³⁸ Articolo così modificato con delibera di C.C. n. 22 del 20/6/2013.

Testo originario, approvato con delibere CC n. 16 del 31/3/1998 e n. 47 del 30/07/1998 (in vigore dal 6/8/1998):

«1) Il Consiglio Comunale può nominare, al suo interno, Commissioni speciali per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, e per l'aggiornamento ed il riesame dello Statuto e dei regolamenti comunali nonché per la predisposizione dei progetti di regolamento da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, stabilito l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale la commissione deve riferire al Consiglio Comunale.

2) Il Presidente della Commissione riferisce al Consiglio, periodicamente, sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.»



COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO

Città Metropolitana di Milano

consiliari, sono nominati i rispettivi consiglieri rappresentanti e, tra questi, il Presidente. Con la medesima deliberazione è stabilito l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale la commissione deve riferire al Consiglio Comunale.

- 2) Il Presidente della Commissione convoca e coordina le sedute ed i lavori della Commissione, riferisce al Consiglio periodicamente sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.
- 2-bis) La Commissione è validamente costituita se presenti almeno la metà, con arrotondamento in eccesso, dei rappresentanti designati. La formulazione delle decisioni e l'adozione degli atti sono approvati a maggioranza assoluta dei voti espressi con peso ponderale dei rappresentanti designati presenti.
- 2-ter) In seno alla Commissione, con decisione adottata a maggioranza, possono essere ammessi esperti con funzione consultiva e senza diritto di voto.
- 2-quater) In caso di inerzia del Presidente, su istanza di almeno uno dei rappresentanti della Commissione o autonomamente, il Presidente del Consiglio comunale provvede a sottoporre al Consiglio Comunale la decadenza del Presidente e la ricostituzione della Commissione con la nomina del nuovo Presidente, ovvero la decadenza della Commissione di studio.

CAPO V – I CONSIGLIERI SCRUTATORI

ART. 12 – Designazione e funzioni

- 1) All'inizio di ciascuna votazione a scrutinio segreto il Presidente designa tre Consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio Consigliere, fra gli scrutatori.
- 2) La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta.
- 3) L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
- 4) Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei Consiglieri scrutatori.



COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO

Città Metropolitana di Milano

PARTE II CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I – NORME GENERALI

ART. 13 – Riserva di legge

1) L'elezione dei Consiglieri Comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

CAPO II – INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

ART. 14 – Entrata in carica – convalida

1) I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2) Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge, procedendo alla loro immediata surrogazione.

3) Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere Comunale, si procede alla surrogazione nella prima adunanza che segue al verificarsi della stessa, prendendo atto della vacanza e convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge³⁹.

³⁹ Comma 2 e 3 modificati con delibera di CC n. 9 del 28/3/2013

Testo originario, approvato con delibere CC n. 16 del 31/3/1998 e n. 47 del 30/07/1998 (in vigore dal 6/8/1998):

«2) Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge 23.04.1981, n. 154 e successive modificazioni, procedendo alla loro immediata surrogazione.

3) Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere Comunale, si procede alla surrogazione nella prima adunanza che segue al verificarsi della stessa, prendendo atto della vacanza e convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge 23.04.1981, n. 154 e successive modificazioni.»



COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO

Città Metropolitana di Milano

ART. 15 – Dimissioni

- 1) Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio Comunale devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
- 2) Il Consiglio Comunale entro e non oltre 10 giorni deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari con separate deliberazioni seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
- 3) Non si fa luogo alla surroga qualora ricorrendone i presupposti si debba procedere allo scioglimento del Consiglio Comunale.

ART. 16 – Decadenza e rimozione dalla carica⁴⁰

- 1) Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dalla legge, il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza dalla carica del Consigliere interessato.
- 2) Quando successivamente alle elezioni si verifichi alcuna delle condizioni previste dalla legge, come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge predetta, il Consiglio di cui l'interessato fa parte gliene contesta e attiva la procedura conseguente. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del Consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.
- 3) I Consiglieri Comunali possono essere rimossi dalla carica nei casi previsti dalla legge.

⁴⁰ Articolo modificato con delibera di CC n. 9 del 28/3/2013

Testo originario, approvato con delibere CC n. 16 del 31/3/1998 e n. 47 del 30/07/1998 (in vigore dal 6/8/1998):

«1) Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 della legge 23.04.1981, n. 154, il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza dalla carica del Consigliere interessato ai sensi dell'art. 9 bis del T.U. 16.05.1960, n. 570.

2) Quando successivamente alle elezioni si verifichi alcuna delle condizioni previste dalla legge 23.04.1981, n. 154 e successive modificazioni, come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge predetta, il Consiglio di cui l'interessato fa parte gliene contesta e attiva la procedura di cui all'art. 7 della legge citata. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del Consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.

3) I Consiglieri Comunali possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione; o per gravi o persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico; o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13.09.1982, n. 646 o sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza, secondo quanto dispone l'art. 40 della legge 8.06.1990, n. 142.

4) I Consiglieri Comunali decadono dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per taluno dei delitti di cui al primo comma dell'art. 15 della legge 09.03.1990, n. 55 o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che comunica una misura di prevenzione.

5) Il Sindaco, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi tre e quattro, convoca entro venti giorni il Consiglio Comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.

6) La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, in conformità all'art. 81 del T.U. 16.05.1960, n. 570, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.»



COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO

Città Metropolitana di Milano

- 4) I Consiglieri Comunali decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.
- 5) Il Presidente, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi tre e quattro, convoca entro venti giorni il Consiglio Comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.
- 6) La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

ART. 17 – Sospensione delle funzioni

- 1) I Consiglieri Comunali possono inoltre essere sospesi dalle funzioni con decreto del Prefetto nei casi di legge⁴¹.
- 2) Il Consiglio Comunale prende atto della sospensione richiesta o decretata e provvede alla sostituzione temporanea.

⁴¹ Comma modificato con delibera di CC n. 9 del 28/3/2013

Testo originario, approvato con delibere CC n. 16 del 31/3/1998 e n. 47 del 30/07/1998 (in vigore dal 6/8/1998):

«1) I Consiglieri Comunali possono inoltre essere sospesi dalle funzioni con decreto del Prefetto quando sussistono i motivi di cui al 1° e 2° comma dell'art. 40 della legge 08.06.1990, n. 142 o quelli di cui al 1° e 2° comma dell'art. 15 della legge 19.03.1990, n. 55.»



COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO

Città Metropolitana di Milano

CAPO III – DIRITTI

ART. 18 – Diritto d'iniziativa

- 1) I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio Comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
- 2) I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio Comunale stabilita dalla legge e dallo statuto.
- 3) La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa e da ogni altra documentazione, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Presidente del Consiglio Comunale il quale la trasmette al Responsabile del Settore competente per materia per l'istruttoria. Il Segretario Comunale informa la Giunta, nonché ciascun Capo Gruppo, esprime parere sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento entro dieci giorni dalla presentazione. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Presidente del Consiglio Comunale comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio Comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza ai Capi Gruppo. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Presidente del Consiglio Comunale iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente⁴².
- 4) I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
- 5) Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione.

⁴² Comma modificato con delibera di CC n. 9 del 28/3/2013

Testo originario, approvato con delibere CC n. 16 del 31/3/1998 e n. 47 del 30/07/1998 (in vigore dal 6/8/1998):

3) La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa e da ogni altra documentazione, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Sindaco il quale la trasmette al Segretario Comunale per l'istruttoria di cui agli artt. 53 e 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che ne informa la Giunta, nonché ciascun Capo Gruppo. Il Segretario Comunale esprime parere anche sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento entro dieci giorni dalla presentazione. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Sindaco comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio Comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza ai Capi Gruppo. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.»



COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO

Città Metropolitana di Milano

ART. 19 – Diritto di presentazione di interrogazioni interpellanze e mozioni⁴³

- 1) I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
- 2) Le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere sempre formulate per iscritto, firmate dal proponente e presentate al protocollo dell'Ente. Ogni interrogazione ed interpellanza è sottoscritta da un solo consigliere.
- 3) L'interrogazione, l'interpellanza e la mozione sono poste all'ordine del giorno nella prima seduta consiliare utile, purché presentate entro il giorno precedente a quello di consegna dell'avviso di convocazione. In caso contrario sono poste all'ordine del giorno del successivo consiglio comunale.
- 4) Le interrogazioni sono trattate all'inizio della seduta consiliare nel numero massimo di due presentate da un medesimo consigliere. Le interrogazioni eccedenti, le interpellanze e le mozioni sono trattate nell'ordine nella parte finale della seduta consiliare.

⁴³ Articolo modificato con delibera di CC n. 9 del 28/3/2013

Testo originario, approvato con delibere CC n. 16 del 31/3/1998 e n. 47 del 30/07/1998 (in vigore dal 6/8/1998):

«1) I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.

2) L'interrogazione consiste nella semplice domanda se un fatto sia vero, se una informazione sia pervenuta alla Giunta o sia esatta, se la Giunta abbia preso o stia per prendere qualche risoluzione su oggetti determinati. Ogni Consigliere ha facoltà di proporre interrogazioni. Esse possono essere verbali oppure scritte. Se scritte, devono essere dirette al Sindaco il quale, a suo giudizio, è tenuto a rispondere per iscritto entro il termine di 5 giorni o a porle all'ordine del giorno della prima seduta, purché esse siano presentate almeno 3 (tre) giorni prima della seduta stessa. Le interrogazioni verbali devono essere presentate all'inizio di ciascuna seduta. La risposta può essere data immediatamente oppure differita ad altra seduta. L'interrogante non ha diritto di parlare sulla propria interrogazione se non dopo la risposta del Sindaco o dell'Assessore competente e solo per dichiarare se sia o no soddisfatto e per quali ragioni e di norma per non più di 5 minuti.

3) L'interpellanza consiste nella domanda fatta circa i motivi o gli impedimenti della Giunta su questioni che riguardano determinati aspetti della sua Amministrazione. Ogni Consigliere ha la facoltà di proporre interpellanze. Esse devono essere formulate per iscritto e dirette al Sindaco. Le interpellanze vengono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta che abbia luogo dopo la loro presentazione, purché esse siano presentata almeno 5 giorni prima della seduta stessa. Le interpellanze hanno precedenza su ogni altro argomento, eccettuate le interrogazioni, alle quali devono far seguito nell'ordine della discussione. L'interpellante può svolgere la sua interpellanza prima della risposta del Sindaco o dell'Assessore competente; dopo potrà prendere la parola solo per dichiarare se sia o no soddisfatto e per quali ragioni. Se l'interpellante voglia provocare una discussione sulle spiegazioni mancate o non sia soddisfatto delle spiegazioni ricevute può trasformare l'interpellanza in una mozione, che sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva.

4) La mozione, che ha carattere di vera e propria proposta di iniziativa consiliare, consiste nella formulazione di un voto generico circa i criteri seguiti o che si vogliono seguire riguardo a determinati argomenti o affari e può concludersi in un giudizio che i Consiglieri intendono promuovere in merito a particolari decisioni o atteggiamenti del Sindaco o della Giunta. Consiste nella proposta di provvedimenti. Ogni Consigliere ha diritto di proporre mozioni. Esse dovranno essere formulate per iscritto e trasmesse o consegnate alla Segreteria comunale almeno 48 ore prima della seduta del Consiglio Comunale per poter essere iscritte all'ordine del giorno e trattate subito dopo la lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente, a meno che, la maggioranza dei Consiglieri richieda di differirla al giorno successivo. Su di esse si apre la discussione come su ogni altro argomento dell'ordine del giorno. Quando una mozione sia sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri e contenga anche la domanda di convocazione del Consiglio, questa deve avvenire entro 20 giorni.»



COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO

Città Metropolitana di Milano

- 5) L'interrogazione consiste nella semplice domanda se un fatto sia vero, se una informazione sia pervenuta alla Giunta o sia esatta, se la Giunta abbia preso o stia per prendere qualche risoluzione su oggetti determinati.
- 6) Il Consigliere deve precisare se richiede risposta scritta o orale, fermo restando che in mancanza di indicazione si intende che l'interrogante chiede risposta orale.
- 7) L'interrogante ha due minuti di tempo per esporre la domanda, il Sindaco o l'Assessore competente due minuti per la risposta. Al Consigliere vengono concessi altri due minuti per dichiarare se sia o no soddisfatto e per quali ragioni.
- 8) L'interpellanza consiste nella domanda fatta circa i motivi o gli impedimenti della Giunta su questioni che riguardano determinati aspetti della sua Amministrazione.
- 9) L'interpellante ha tre minuti di tempo per esporre la domanda, il Sindaco o l'Assessore competente tre minuti per la risposta. Al Consigliere vengono concessi altri tre minuti per dichiarare se sia o no soddisfatto e per quali ragioni. Se l'interpellante voglia provocare una discussione sulle spiegazioni mancate o non sia soddisfatto delle spiegazioni ricevute può trasformare l'interpellanza in una mozione, che sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva.
- 10) La mozione, che ha carattere di vera e propria proposta di iniziativa consiliare, consiste nella formulazione di un voto generico circa i criteri seguiti o che si vogliono seguire riguardo a determinati argomenti o affari e può concludersi in un giudizio che i Consiglieri intendono promuovere in merito a particolari decisioni o atteggiamenti del Sindaco o della Giunta. Consiste nella proposta di provvedimenti. Ogni Consigliere ha diritto di proporre mozioni. Su di esse si apre la discussione come su ogni altro argomento dell'ordine del giorno. Quando una mozione sia sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri e contenga anche la domanda di convocazione del Consiglio, questa deve avvenire entro 20 giorni.
- 11) Non si trattano interrogazioni, interpellanze, mozioni nelle adunanze di discussione del bilancio preventivo, del rendiconto, del piano regolatore generale e delle sue varianti generali, a condizione che nei dodici mesi precedenti si siano tenute almeno sei sedute del Consiglio Comunale. Non si trattano in nessun caso nei Consigli Comunali d'urgenza.

ART. 20 – Richiesta di convocazione del Consiglio

- 1) Il Sindaco è tenuto a convocare il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
- 2) Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei Consiglieri, indirizzata al Sindaco, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'Ente.
- 3) Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il Consiglio Comunale dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi i Consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare. Nel caso che sia proposta l'adozione di deliberazioni, la trattazione di interrogazioni e l'adozione di mozioni e risoluzioni, deve essere osservato quanto stabilito degli artt. 18



COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO

Città Metropolitana di Milano

e 19 del presente regolamento.

4) Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al primo comma, previa diffida, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dalla legge⁴⁴.

ART. 21 – Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi

1) I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, delle sue istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.

2) I Consiglieri Comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti in possesso dell'amministrazione comunale, purché le istanze di accesso non siano generiche ed indeterminate ma tali da consentire l'identificazione dei supporti documentali che si intende consultare⁴⁵.

3) Per coordinare l'esercizio del diritto dei Consiglieri con l'esigenza di funzionamento dell'organizzazione del Comune la visione degli atti deve avvenire durante gli orari di ufficio⁴⁶.

4) I Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

⁴⁴ Comma modificato delibera di CC n. 9 del 28/3/2013

Testo originario, approvato con delibere CC n. 16 del 31/3/1998 e n. 47 del 30/07/1998 (in vigore dal 6/8/1998):

«4) Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al primo comma, previa diffida, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142.»

⁴⁵ Comma modificato delibera di CC n. 9 del 28/3/2013

Testo originario, approvato con delibere CC n. 16 del 31/3/1998 e n. 47 del 30/07/1998 (in vigore dal 6/8/1998):

«2) I Consiglieri Comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti in possesso dell'amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento, in conformità all'art. 7, comma terzo, della legge 8 giugno 1990, n. 142 ed all'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.»

⁴⁶ Comma modificato delibera di CC n. 9 del 28/3/2013.

Testo originario, approvato con delibere CC n. 16 del 31/3/1998 e n. 47 del 30/07/1998 (in vigore dal 6/8/1998):

«3) L'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma è effettuato dai Consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al Segretario Comunale o ai dipendenti responsabili preposti ai singoli uffici, servizi, istituzioni ed altri organismi. Per coordinare l'esercizio del diritto dei Consiglieri con l'esigenza di funzionamento dell'organizzazione del Comune e degli altri enti, il Sindaco invia a tutti i Consiglieri l'elenco degli uffici o servizi comunali e degli enti dipendenti, precisando nello stesso le funzioni esercitate, l'ubicazione, il nominativo del dipendente responsabile e del suo sostituto, i giorni di ogni settimana ed il relativo orario nel quale i consiglieri possono ottenere direttamente e senza alcun adempimento procedurale informazioni e notizie ed effettuare la consultazione di atti utili all'espletamento del loro mandato.»



COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO

Città Metropolitana di Milano

ART. 22 – Diritto al rilascio di copie, atti e documenti⁴⁷

- 1) I Consiglieri Comunali hanno diritto al rilascio di copia di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di verbali delle Commissioni Comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal Sindaco o dai suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione, nonché degli altri atti di cui all'art. 21.
- 2) La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal Consigliere presso la Segreteria comunale. La richiesta è ricevuta dal dipendente preposto su apposito modulo sul quale il Consigliere deve indicare gli estremi dell'atto di cui richiede copia ed apporre la data e la firma. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica ricoperta.
- 3) Il rilascio delle copie avviene entro i successivi dieci giorni a quello della richiesta, salvo che si tratti di atti numerosi o complessi, nel qual caso l'ufficio può avvalersi di un maggior termine di rilascio.
- 4) Il Responsabile del Procedimento⁴⁸, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il Consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.
- 5) Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di Consigliere Comunale ed in esenzione dei diritti di segreteria. Nell'eventualità in cui il Consigliere richieda nuova copia di atti già rilasciatigli negli ultimi 12 mesi dagli uffici comunali, dovrà corrispondere i diritti di segreteria, così come previsto per il privato cittadino.

⁴⁷ Articolo modificato con delibera di CC n. 9 del 28/3/2013

Testo originario, approvato con delibere CC n. 16 del 31/3/1998 e n. 47 del 30/07/1998 (in vigore dal 6/8/1998):

«1) I Consiglieri Comunali, con motivata richiesta nella quale indicano le finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di verbali delle Commissioni Comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal Sindaco o dai suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadini.

2) La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal Consigliere presso la Segreteria comunale secondo le indicazioni, riferite a questo servizio, comunicate dal Sindaco in relazione a quanto stabilito dal terzo comma del precedente art. 21. La richiesta è ricevuta dal dipendente preposto su apposito modulo sul quale il Consigliere deve indicare gli estremi dell'atto di cui richiede copia ed apporre la data e la firma. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica ricoperta.

3) Il rilascio delle copie avviene entro i sette giorni successivi a quello della richiesta, salvo che si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine di rilascio.

4) Il Segretario Comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il Consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.

5) Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di Consigliere Comunale, ai sensi dell'allegato B n. 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ed in esenzione dei diritti di segreteria per lo stesso motivo, in conformità al n. 8 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni.

⁴⁸ Articolo così modificato con delibera di CC n. 9 del 28/3/2008.

Testo originario, approvato con delibere CC n. 16 del 31/3/1998 e n. 47 del 30/07/1998 (in vigore dal 6/8/1998):

«Il Segretario comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il Consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.»



COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO

Città Metropolitana di Milano

CAPO IV – ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

ART. 23 – Diritto di esercizio del mandato elettivo⁴⁹

- 1) I Consiglieri Comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.
- 2) Ai Consiglieri Comunali è dovuto il gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di una adunanza al giorno.
- 3) Nessun gettone di presenza è dovuto per le sedute delle Commissioni Comunali e per le sedute delle Commissioni Consiliari speciali.

ART. 24 – Divieto di mandato imperativo

- 1) Ogni Consigliere Comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
- 2) Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

ART. 25 – Astensione obbligatoria

- 1) I Consiglieri Comunali devono astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente a servizi, esazioni, forniture e somministrazioni continuative o ricorrenti, appalti, concessioni di lavori e gestione di servizi, incarichi professionali remunerati riguardanti il Comune e le Istituzioni, ed organismi dallo stesso dipendenti o soggetti a controllo politico-amministrativo.
- 2) Tale obbligo sussiste sia quando si tratti di interesse proprio dei Consiglieri, sia dei loro congiunti o affini fino al quarto grado civile.
- 3) Il divieto di cui ai precedenti commi comporta l'obbligo di assentarsi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.
- 4) I Consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario Comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

⁴⁹ Articolo così modificato con delibera di CC n. 9 del 28/3/2008.

Testo originario, approvato con delibere CC n. 16 del 31/3/1998 e n. 47 del 30/07/1998 (in vigore dal 6/8/1998):

«1) I Consiglieri Comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle legge 27 dicembre 1985, n. 816.

2) Ai Consiglieri Comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di una adunanza al giorno.

3) L'indennità di presenza è connessa anche per le sedute delle Commissioni Comunali istituite da leggi statali o regionali, nella stessa misura prevista per le adunanze del Consiglio dall'art. 11 della legge 816/1985 e successive modificazioni e per le sedute della Commissioni Consiliari speciali.

4) Le indennità di presenza spettanti ai Consiglieri Comunali nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista dalla legge 816/1985, non è dovuta l'indennità di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari. L'indennità di presenza è dovuta agli amministratori predetti per la partecipazione alle sedute delle Commissioni Comunali previste da leggi statali o regionali, di cui al precedente comma quarto.»



COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO

Città Metropolitana di Milano

5) L'obbligo di astensione e di allontanamento dall'aula vale anche per il Segretario che viene in tal caso sostituito da un Consigliere nominato dal Presidente.

ART. 26 – Responsabilità personale – Esonero

- 1) Il Consigliere Comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi a favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.
- 2) E' esente da responsabilità conseguente alla adozione di un provvedimento deliberativo il Consigliere che abbia espresso voto contrario o che si sia astenuto motivandone le ragioni da inserire a verbale⁵⁰.
- 3) Si applicano ai Consiglieri Comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dalla legge⁵¹.

⁵⁰ Comma così modificato con delibera di CC n. 9 del 28/3/2008.

Testo originario, approvato con delibere CC n. 16 del 31/3/1998 e n. 47 del 30/07/1998 (in vigore dal 6/8/1998):

«2) E' esente da responsabilità conseguente alla adozione di un provvedimento deliberativo il Consigliere che abbia espresso voto contrario.»

⁵¹ Comma così modificato con delibera di CC n. 9 del 28/3/2008.

Testo originario, approvato con delibere CC n. 16 del 31/3/1998 e n. 47 del 30/07/1998 (in vigore dal 6/8/1998):

«3) Si applicano ai Consiglieri Comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dal primo o quarto comma dell'art. 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142.»



COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO

Città Metropolitana di Milano

PARTE III FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I – CONVOCAZIONE

ART. 27 – Competenza⁵²

- 1) La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Presidente del Consiglio Comunale.
- 2) Nel caso di assenza od impedimento del Presidente del Consiglio Comunale, la convocazione è disposta dal Vice-Sindaco, purché Consigliere Comunale; in caso di assenza di quest'ultimo dall'Assessore anziano.
- 3) Quando la convocazione del Consiglio è resa obbligatoria da norme di legge o di statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo provvede, previa diffida, il Prefetto.

ART. 28 – Avviso di convocazione

- 1) La convocazione del Consiglio Comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.
- 2) L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri Comunali a parteciparvi. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
- 3) L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata d'urgenza secondo le previsioni statutarie.
- 4) Il Consiglio Comunale può essere riunito in sessione straordinaria anche a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune.
- 5) La riunione del Consiglio Comunale deve avere luogo entro il termine di giorni 20 (venti) dalla presentazione della domanda inserendo all'Ordine del Giorno le questioni richieste.
- 6) Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed urgenti che rendono necessaria l'adunanza.
- 7) Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza e se la stessa si tiene in prima od in seconda convocazione. Nell'avviso è indicato che gli argomenti da trattare sono quelli iscritti all'ordine del giorno.

⁵² Comma 1 e 2 così modificati con delibera di CC n. 9 del 28/3/2008.

Testo originario, approvato con delibere CC n. 16 del 31/3/1998 e n. 47 del 30/07/1998 (in vigore dal 6/8/1998):

«1) La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco.

2) Nel caso di assenza od impedimento del Sindaco la convocazione è disposta dal Vice-Sindaco.»



COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO

Città Metropolitana di Milano

ART. 29 – Ordine del giorno

- 1) L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
- 2) Spetta al Presidente del Consiglio Comunale⁵³ stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al quarto comma.
- 3) L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco ed ai Consiglieri Comunali.
- 4) Per le proposte di deliberazioni, mozioni ed interrogazioni presentate dai Consiglieri Comunali, si osserva quanto stabilito dagli artt. 18 e 19.
- 5) Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
- 6) Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui al successivo art. 38. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
- 7) L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

⁵³ Comma così modificato con delibera di CC n. 9 del 28/3/2008.

Testo originario, approvato con delibere CC n. 16 del 31/3/1998 e n. 47 del 30/07/1998 (in vigore dal 6/8/1998):

«2) Spetta al Sindaco stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al quarto comma.»



COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO

Città Metropolitana di Milano

ART. 30 – Convocazione e deposito degli atti⁵⁴

- 1) L'avviso di convocazione del Consiglio comunale, cui è allegato l'ordine del giorno, è inviato in via telematica all'indirizzo di posta elettronica che ciascun consigliere comunicherà al presidente del consiglio comunale.
- 2) Ai consiglieri che rinunciano espressamente all'invio per via telematica, l'avviso di convocazione verrà consegnato nel luogo di residenza o nel domicilio eletto in San Giorgio su Legnano, a cura di un messo comunale. Qualora il consigliere non risieda nel territorio comunale e non abbia eletto domicilio in tale ambito territoriale, la consegna è effettuata tramite deposito di copia dell'avviso di convocazione presso la segreteria generale con contestuale comunicazione telefonica o telematica dell'avvenuto deposito.
- 3) In caso di impossibilità tecnica da parte degli uffici dell'amministrazione comunale ad inviare l'avviso di convocazione ai sensi del comma 1, lo stesso è consegnato a ciascun consigliere a norma del comma 2.
- 4) L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione si ritiene in ogni caso sanata qualora il consigliere interessato intervenga al Consiglio Comunale.

⁵⁴ Comma così modificato con delibera di CC n. 4 del 06/02/20155 (in vigore dal 06/02/2015).

Testo previgente, approvato con delibera CC n. 9 del 28/3/2008 (in vigore dal 07/04/2008):

«ART. 30 – Avviso di convocazione - Consegna - Modalità

1) L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio del Consigliere, a mezzo di un messo comunale. La convocazione deve risultare da attestazione del Messo Comunale con l'indicazione del giorno e dell'ora della consegna.

2) I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

3) Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Presidente del Consiglio Comunale provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

Testo originario, approvato con delibere CC n. 16 del 31/3/1998 e n. 47 del 30/07/1998 (in vigore dal 6/8/1998):

«ART. 30 – Avviso di convocazione - Consegna - Modalità

1) L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio del Consigliere, a mezzo di un messo comunale. Per le notifiche degli avvisi valgono le norme di cui agli artt. 137 e seguenti c.p.c.

2) I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

3) Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio.»



COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO

Città Metropolitana di Milano

ART. 31 – Avviso di convocazione – Consegna – Termini

- 1) L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri almeno sette giorni prima di quello stabilito per la riunione.
- 2) Per le adunanze straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione.
- 3) Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
- 4) I motivi dell'urgenza delle convocazioni e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma terzo possono essere sindacati dal Consiglio Comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai Consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.
- 5) L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

ART. 32 – Ordine del giorno – Pubblicazione e diffusione

- 1) L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'albo del Comune rispettivamente nei sette e nei cinque giorni precedenti quello della riunione. Il Segretario Comunale è responsabile che tale pubblicazione risulti esposta nel giorno precedente la riunione ed in quello in cui la stessa ha luogo.
- 2) L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie sono pubblicati all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.
- 3) L'ordine del giorno sarà reso pubblico mediante l'affissione di manifesti, entro i termini previsti per la consegna ai Consiglieri.



COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO

Città Metropolitana di Milano

CAPO II – ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

ART. 33 – Deposito degli atti

- 1) Tutti gli atti relativi agli argomenti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione 24 ore prima.
- 2) Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è depositata entro i termini di cui ai precedenti commi, nel testo completo dei pareri previsti per legge⁵⁵, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati.
- 3) All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.
- 4) Le proposte relative all'approvazione del bilancio di previsione, del programma delle opere pubbliche e del conto consuntivo, devono essere comunicate ai capi-gruppo consiliari prima dell'adunanza nella quale dovrà esserne iniziato l'esame, nei termini stabiliti dal Regolamento di contabilità. Con la comunicazione viene inviata copia degli atti e delle relazioni concernenti gli argomenti suddetti.
- 5) La visione degli atti deve avvenire durante gli orari di ufficio.

ART. 34 – Adunanze di prima convocazione

- 1) Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune.
- 2) Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza specifica.
- 3) Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
 - a) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 - b) gli Assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale.
- 4) Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
- 5) Si computano per determinare la maggioranza dei votanti le schede bianche e quelle nulle.
- 6) Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

⁵⁵ Comma così modificato con delibera di CC n. 9 del 28/3/2008.

Testo originario, approvato con delibere CC n. 16 del 31/3/1998 e n. 47 del 30/07/1998 (in vigore dal 6/8/1998):

«2) Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è depositata entro i termini di cui ai precedenti commi, nel testo completo dei pareri di cui all'art. 53 e, ove occorra, l'attestazione di cui all'art. 55, quinto comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati.»



COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO

Città Metropolitana di Milano

7) L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario Comunale, i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente può disporre che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.

8) Nel caso in cui trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello, sia constatata la mancanza del numero di Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale con l'indicazione del nome degli intervenuti e dichiara deserta l'adunanza.

9) Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario Comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente, il quale che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell'appello. Nel caso in cui dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione, da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

ART. 35 – Adunanze di seconda convocazione

1) L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.

2) L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei Consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.

3) Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purché intervengano almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il Sindaco⁵⁶.

4) Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Sindaco. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione.

5) Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Sindaco è tenuto ad inviare l'invito, per la stessa, ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in

⁵⁶ Comma così modificato con delibera di CC n. 9 del 28/3/2008.

Testo originario, approvato con delibere CC n. 16 del 31/3/1998 e n. 47 del 30/07/1998 (in vigore dal 6/8/1998):

«3) Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purché intervengano almeno quattro membri del Consiglio.»



COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO

Città Metropolitana di Milano

cui tale seduta legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta.

6) Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

7) Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede la presenza prevista per la prima convocazione. L'aggiunta di tali affari deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto stabilito dall'art. 30 del presente regolamento.

ART. 36 – Partecipazione Assessori non Consiglieri

1) Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto⁵⁷.

2) La loro partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

⁵⁷ Comma così modificato con delibera di CC n. 9 del 28/3/2008.

Testo originario, approvato con delibere CC n. 16 del 31/3/1998 e n. 47 del 30/07/1998 (in vigore dal 6/8/1998):

«1) Gli Assessori non Consiglieri di cui all'art. 23 4° comma della legge n. 81/1193 ed allo Statuto, partecipano alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto.»



COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO

Città Metropolitana di Milano

CAPO III – PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

ART. 37 – Adunanze pubbliche

- 1) Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dal successivo art. 38.
- 2) Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al 1° comma.

ART. 38 – Adunanze segrete

- 1) L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano l'apprezzamento di capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
- 2) Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
- 3) Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente dispone la chiusura della discussione in merito senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre Consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Sindaco, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio escano dall'aula.

ART. 39 – Adunanze "aperte"

- 1) Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo Statuto o rilevanti motivi di interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Sindaco può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 4 del presente regolamento.
- 2) Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri Comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
- 3) In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno ed illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
- 4) Durante le adunanze "aperte" del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.



COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO

Città Metropolitana di Milano

CAPO IV – DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

ART. 40 – Comportamento dei Consiglieri

- 1) I Consiglieri Comunali hanno l'obbligo di attenersi all'argomento in discussione⁵⁸. Hanno il diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare unicamente atteggiamenti, opinioni e comportamenti di rilevanza politico-amministrativa.
- 2) Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata ed alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazione di mala intenzione, che possa offendere l'onorabilità di persone.
- 3) Se il Consigliere turba l'ordine dell'adunanza, pronunzia parole sconvenienti o lede principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.
- 4) Dopo un secondo richiamo all'ordine fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta, senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione della trattazione dell'argomento⁵⁹.

ART. 41 – Ordine della discussione

- 1) I Consiglieri Comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza.
- 2) I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento del collega.
- 3) Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente interviene togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
- 4) Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamarlo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
- 5) Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

⁵⁸ Comma così modificato con delibera di CC n. 9 del 28/3/2008.

Testo originario, approvato con delibere CC n. 16 del 31/3/1998 e n. 47 del 30/07/1998 (in vigore dal 6/8/1998):

«1) Nella discussione degli argomenti i Consiglieri Comunali hanno il diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare unicamente atteggiamenti, opinioni e comportamenti di rilevanza politico-amministrativa.

⁵⁹ Comma così modificato con delibera di CC n. 9 del 28/3/2008.

Testo originario, approvato con delibere CC n. 16 del 31/3/1998 e n. 47 del 30/07/1998 (in vigore dal 6/8/1998):

«4) Dopo un secondo richiamo all'ordine fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta, senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione della trattazione dell'argomento. Se il Consigliere contesta la decisione, decide il Consiglio, senza ulteriore discussione, con votazione in forma palese.»



COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO

Città Metropolitana di Milano

ART. 42 – Comportamento del pubblico

- 1) Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
- 2) Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
- 3) I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera **degli** Agenti di Polizia Locale. A tal fine il Presidente può richiedere la presenza della Polizia Locale, posta alle sue dirette dipendenze nel caso dell'adunanza⁶⁰.
- 4) La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
- 5) Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal 1° comma, può ordinare l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
- 6) Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli dichiara sospesa l'adunanza. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente può disporre lo sgombero della sala da parte di tutti i disturbatori. Quindi ove gravi motivi di ordine pubblico lo impongano con decisione motivata presa a maggioranza del Consiglio Comunale ed annotata a verbale può essere disposta la prosecuzione della seduta a porte chiuse. E' facoltà alternativa del Presidente, dichiarare definitivamente sospesa l'adunanza e riconvocare il Consiglio Comunale secondo le modalità regolamentari per il completamento dei lavori.
- 7) Senza l'autorizzazione del Presidente nessuno appartenente al pubblico può effettuare registrazioni o riprese televisive. Qualora qualcuno venisse trovato inadempiente il Sindaco lo espelle dalla sala per l'intera seduta.
- 8) Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento il Sindaco fa predisporre l'illustrazione delle norme di comportamento del pubblico previste dal presente articolo, che viene esposto nella sala delle adunanze.

⁶⁰ Comma così modificato con delibera di CC n. 24 del 29/7/2015

Testo originario, approvato con delibere CC n. 16 del 31/3/1998 e n. 47 del 30/7/1998 (in vigore dal 6/8/1998):

3) I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei Vigili Urbani. A tal fine uno di essi è sempre comandato di servizio per le adunanze del Consiglio Comunale, alle dirette dipendenze del Presidente.



COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO

Città Metropolitana di Milano

ART. 43 – Ammissione di funzionari, consulenti e Revisore del conto in aula

- 1) Il Sindaco, di propria iniziativa o su richiesta di almeno 3 Consiglieri può invitare alle adunanze consiliari funzionari del Comune e Revisore del Conto per rendere relazioni o informazioni⁶¹.
- 2) Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione, per fornire illustrazioni e/o chiarimenti.
- 3) Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

CAPO V – ORDINE DEI LAVORI

ART. 44 – Ordine di trattazione degli argomenti

- 1) All'inizio della adunanza il Consiglio Comunale, concluse le formalità preliminari, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta del Presidente o su richiesta di un Consigliere. Decide il Consiglio Comunale a maggioranza, senza discussione.
- 2) Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti, che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.
- 3) Il Presidente può, all'inizio della seduta e prima della trattazione degli oggetti posti all'ordine del giorno, tenere celebrazioni e commemorazioni e fare comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno. Su tali comunicazioni, solo eccezionalmente, a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri, si può aprire la discussione; comunque non può procedersi a deliberazioni. Anche i singoli Consiglieri, all'inizio della seduta, possono fare comunicazioni su fatti o circostanze importanti.
- 4) La mozione d'ordine è il richiamo alla legge o al regolamento, o il rilievo sul modo e l'ordine col quale si sia posta la questione dibattuta o col quale si intenda procedere alla votazione. Sull'ammissione o meno di ogni mozione d'ordine si pronuncia il Presidente. Ove la sua decisione non sia accettata dal proponente la mozione, il Consiglio decide per alzata di mano a maggioranza assoluta di voti. In caso di ammissione, la mozione viene trattata con precedenza.

⁶¹ Comma così modificato con delibera di CC n. 9 del 28/3/2008.

Testo originario, approvato con delibere CC n. 16 del 31/3/1998 e n. 47 del 30/07/1998 (in vigore dal 6/8/1998):

«ART. 43 – Ammissione di funzionari, consulenti e Revisori dei conti in aula.

1) Il Sindaco, di propria iniziativa o su richiesta di almeno 3 Consiglieri può invitare alle adunanze consiliari funzionari del Comune e Revisori dei Conti per rendere relazioni o informazioni.»



COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO

Città Metropolitana di Milano

ART. 45 – Discussione – Norme generali

- 1) Il Presidente, l'Assessore o il Consigliere con delega competente, riferiscono intorno all'argomento in trattazione, mettendo in evidenza, in linea generale, il pensiero della Giunta.
- 2) Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, parola a coloro che hanno chiesto di intervenire. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno chiede la parola, la proposta viene messa in votazione.
- 3) Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere può parlare due volte, la prima per non più di quindici minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore.
- 4) Il Presidente e l'Assessore delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento nella discussione per non più di dieci minuti ciascuno.
- 5) Il Presidente od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
- 6) A nessuno è permesso di interrompere chi parli, tranne che al Presidente per un richiamo al regolamento.
- 7) Il Presidente può richiamare all'argomento in discussione l'oratore che se ne discosti ed ammonire quello che offenda colleghi o turbi l'ordine della seduta. Dopo il secondo richiamo o ammonizione, il Presidente potrà togliere a parola all'oratore.
- 8) Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri, che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.
- 9) Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti, qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capo gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il tempo sopra stabilito.

ART. 46 – Questione pregiudiziale e sospensiva, emendamenti

- 1) Possono sorgere durante la discussione: questioni pregiudiziali; questioni sospensive; emendamenti.
- 2) La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento, all'o.d.g., venga ritirato senza che si proceda alla discussione precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
- 3) La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra seduta.
- 4) Sulle relative proposte di cui ai commi 2 e 3 può parlare, oltre al proponente – o ad uno di essi nel caso che la proposta sia presentata da più Consiglieri – un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti, dopo di che il Consiglio Comunale decide sulle stesse a maggioranza dei presenti, con votazione palese.



COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO

Città Metropolitana di Milano

5) In caso di concorso di più questioni pregiudiziali o sospensive, su di esse viene aperta, con le modalità di cui al precedente comma, un'unica discussione.

6) Sono considerati "emendamenti" le correzioni di forma, le sostituzioni, integrazioni e modificazioni che si richiede vengano apportate alle proposte presentate. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Da allora non sono più consentiti interventi. Un emendamento, ritirato dal proponente, può essere fatto proprio da un altro Consigliere. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale. Non costituiscono emendamenti le correzioni – rettifiche dovute a meri errori materiali di trascrizione, le quali saranno apportate d'ufficio.

7) Il Presidente può dichiarare inammissibili gli emendamenti contrastanti con deliberazioni già adottate nella stessa seduta in cui sono discussi, o con altri emendamenti precedentemente approvati⁶².

ART. 47 – Sospensione temporanea della seduta

1) La seduta consiliare può essere temporaneamente sospesa per consultazioni fra i gruppi consiliari. La proposta può essere avanzata dal Presidente o dai singoli Capigruppo consiliari. La proposta, avanzata da uno o più Capigruppo consiliari, va accettata mediante votazione per alzata di mano, mentre la proposta avanzata dal Presidente si intende tacitamente accettata.

ART. 48 – Termine dell'adunanza

1) I lavori si chiudono, di norma, esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, salvo diversa determinazione del Presidente, sentiti i Capigruppo consiliari. Nel caso di aggiornamento della seduta, la continuazione avrà luogo nel giorno e nell'orario stabiliti dal Consiglio Comunale.

⁶² Comma inserito con delibera di CC n. 9 del 28/3/2008



COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO

Città Metropolitana di Milano

CAPO VI – PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE – IL VERBALE

ART. 49 – La partecipazione del Segretario all'adunanza

- 1) Il Segretario Comunale partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzioni intervenendo per fornire informazioni e chiarimenti, al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione.
- 2) Il Segretario, su invito del Presidente, provvede ad informare il Consiglio sul funzionamento dell'organizzazione comunale.
- 3) Qualora il Segretario Comunale sia interessato all'argomento in trattazione e conseguentemente debba allontanarsi dalla sala, si deve procedere alla nomina di un Segretario scelto fra i Consiglieri Comunali presenti alla seduta.

ART. 50 – Il verbale dell'adunanza – Redazione e firma⁶³

- 1) Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, del Consiglio Comunale ed è composto di un testo scritto e della connessa registrazione audio e/o video del dibattito consiliare svoltosi sul tema.
- 2) Alla sua redazione viene provveduto, secondo quanto stabilito dallo Statuto, a cura del Segretario Comunale o, sotto la sua responsabilità, da altro dipendente comunale da lui designato.

⁶³ Articolo modificato con delibera di CC n. 45 del 2/11/2017

Testo originario, approvato con delibere CC n. 16 del 31/3/1998 e n. 47 del 30/07/1998 (in vigore dal 6/8/1998):

ART. 50 – Il verbale dell'adunanza – Redazione e firma

- 1) Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, del Consiglio Comunale.
- 2) Alla sua redazione viene provveduto, secondo quanto stabilito dallo Statuto, a cura del Segretario Comunale o, sotto la sua responsabilità, da altro dipendente comunale da lui designato.
- 3) Il verbale costituisce il fedele resoconto per riassunto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
- 4) Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati, esprimendo con la massima chiarezza e completezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario prima della conclusione dell'adunanza.
- 5) Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale. Soltanto quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.
- 6) Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza indicare particolari che possano recar danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato, né i nominativi dei Consiglieri intervenuti.
- 7) Quando sono discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.
- 8) Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario Comunale.



COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO

Città Metropolitana di Milano

3) Il verbale, nella parte scritta, costituisce il fedele resoconto per riassunto dell'andamento della seduta consiliare e riporta il numero dei consiglieri presenti all'atto dell'appello ed all'atto dell'eventuale verifica dei presenti, i motivi principali delle discussioni, le motivazioni in fatto ed in diritto dell'atto, gli emendamenti votati, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

3.bis) il verbale è integrato dalle registrazioni audio e/o video delle discussioni consiliari acquisite nel corso dei lavori sotto la vigilanza del Segretario Comunale da personale preposto; queste sono parte integrante e sostanziale del verbale di deliberazione e vengono raccolte nel formato digitale indicato nel «*Manuale per la gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi*» per essere archiviate unitamente al testo scritto della deliberazione cui si riferiscono.

4) Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati, esprimendo con la massima chiarezza e completezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore di norma ricorrendo all'audio e/o video registrato. Qualora sia necessario, per chiarezza del documento scritto, il Segretario può sinteticamente far cenno, nello scritto, al dibattito intervenuto in aula, rinviando comunque alla registrazione per l'integrale discussione svoltasi. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente nella parte scritta del verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario prima della conclusione dell'adunanza.

5) Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate nel testo scritto del verbale. Soltanto quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.

6) Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza indicare particolari che possano recar danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato, né i nominativi dei Consiglieri intervenuti mentre la documentazione digitale audio/video è soggetta a segretezza.

7) Quando sono discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.

8) Lo scritto del verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario Comunale e con la sua sottoscrizione questi attestano, anche per implicito, la corretta raccolta e conservazione dell'audio e/o video della discussione consiliare.

ART. 51 – Verbale – Deposito – Rettifiche – Approvazione

1) Il verbale viene depositato a disposizione dei Consiglieri prima dell'adunanza in cui sarà sottoposto ad approvazione nei termini previsti all'art. 33.



COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO

Città Metropolitana di Milano

- 2) All'inizio della adunanza, il Presidente invita i Consiglieri a comunicare eventuali osservazioni sul verbale depositato dell'adunanza precedente, allo scopo di proporre rettifiche o integrazioni. Se non ci sono osservazioni i verbali vengono dati per letti e si procede a votazione per l'approvazione.
- 3) Quando un Consigliere lo richiede, il Segretario Comunale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche od integrazioni. Tali richieste, debbono essere effettuate proponendo, per iscritto, quanto si intende sia cancellato o inserito nel verbale.
- 4) Nel formulare le proposte di rettifica, non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento.
- 5) Delle proposte di rettifica approvate, si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario Comunale e portano l'indicazione della data dell'adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.
- 6) I registri dei processi verbali delle sedute del Consiglio Comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del Segretario Comunale.
- 7) Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunte dai predetti registri appartiene alla competenza del Segretario Comunale.
- 8) I capigruppo consiliari possono richiedere copia della registrazione, previa richiesta scritta al Sindaco.⁶⁴

⁶⁴ Comma così modificato con delibera di CC n. 45 del 2/11/2017

Testo originario, approvato con delibere CC n. 16 del 31/3/1998 e n. 47 del 30/07/1998 (in vigore dal 6/8/1998):

[Viene disposta la conservazione dei supporti magnetici fino all'avvenuta approvazione del verbale.] I capigruppo consiliari possono richiedere copia della registrazione, previa richiesta scritta al Sindaco



COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO

Città Metropolitana di Milano

PARTE IV LE VOTAZIONI

ART. 52 – Modalità generali

- 1) L'espressione del voto dei Consiglieri Comunali è effettuata, normalmente, in forma palese.
- 2) Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli 53 e 54.
- 3) Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti delle persone.
- 4) La votazione non può avere luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione.
- 5) Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a- questione pregiudiziale: la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
 - b- emendamenti: secondo l'ordine di presentazione determinato dal Presidente;
 - c- testo definitivo risultante: i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
- 6) Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
- 7) Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

ART. 53 – Votazioni in forma palese

- 1) Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano (salvo i casi di votazioni per appello nominale). Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale essa verrà effettuata.
- 2) Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.
- 3) Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario Comunale, il Presidente ne proclama il risultato.
- 4) La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché



COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO

Città Metropolitana di Milano

immediatamente dopo la sua effettuazione prima della proclamazione del risultato.

5) I nominativi dei Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono vengono annotati a verbale.

ART. 54 – votazione per appello nominale

1) Alla votazione per appello nominale si procede quando essa sia prescritta dalla legge o dallo Statuto o in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati.

2) Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "sì" favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.

3) Il Segretario Comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.

4) Il voto espresso da ciascun Consigliere, nelle votazioni per appello nominale, è annotato a verbale.

ART. 55 – Votazioni segrete

1) La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo schede.

2) Vengono individuati, su proposta del Sindaco, tre Consiglieri come scrutatori. Questi assisteranno il Presidente nell'accertare l'esito delle votazioni. La minoranza deve sempre essere rappresentata con un proprio Consigliere tra gli scrutatori.

3) Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:

a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento recanti il timbro e la sigla del Segretario;

b) ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nella proposta di deliberazione sottoposta dal Consiglio.

4) Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.

5) Terminata la votazione, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.

6) Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti.

7) Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

8) Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale, nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.



COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO

Città Metropolitana di Milano

ART. 56 – Esito delle votazioni

- 1) Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
- 2) I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.
- 3) In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa, per parità di voti, non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.
- 4) Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.
- 5) L'esito della votazione viene accertato dal Presidente, il quale effettua la proclamazione dei risultati.
- 6) Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

ART. 57 – Deliberazioni immediatamente eseguibili

- 1) Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti⁶⁵.
- 2) La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

⁶⁵ Comma così modificato con delibera di CC n. 9 del 28/3/2008.

Testo originario, approvato con delibere CC n. 16 del 31/3/1998 e n. 47 del 30/07/1998 (in vigore dal 6/8/1998):

«1) Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei presenti.»



COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO

Città Metropolitana di Milano

PARTE V DISPOSIZIONI FINALI

ART. 58 – Entrata in vigore⁶⁶

- 1) Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione del Consiglio Comunale.
- 2) Dopo l'esecutività della deliberazione il regolamento è pubblicato all'Albo comunale per quindici giorni.
- 3) Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinano il funzionamento del Consiglio Comunale.

⁶⁶ Articolo così modificato con delibera di CC n. 9 del 28/3/2008.

Testo originario, approvato con delibere CC n. 16 del 31/3/1998 e n. 47 del 30/07/1998 (in vigore dal 6/8/1998):

- «1) Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.
- 2) Dopo l'esecutività della deliberazione il regolamento è pubblicato all'Albo comunale per quindici giorni.
- 3) Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni, anteriori all'adozione dello Statuto, che disciplinano il funzionamento del Consiglio Comunale